

REGIONE PIEMONTE

Provincia di Vercelli
Comune di Roasio

FATTORIA SOLARE ROGGIA DELLA BARDESA

Valutazione Impatto Ambientale ai sensi
dell'art.23 del D. Lgs. 152/2006

COORDINAMENTO GENERALE



REN Solar srl
Renewable ENergy

REN SOLAR ONE SRL
P.IVA 09897240967

PROGETTISTA



Arch. Luca Menci
mail: lucamenci@studiomenci.com

PROPONENTE

REN192 SRL

Salita Santa Caterina 2/1 - 16123 Genova
mail: ren192@pec.it
P.IVA: 02686900990

TITOLO ELABORATO

R_1.10_ROA_IN_0 - Vincolistica impianto

ELABORATO

1.10 Vincolistica impianto

REDATTO DA
CAMPONE

DATA
09/05/2022

TIMBRI E FIRME

Progettista



Consulenza Ambientale



Proponente

REN.192 S.r.l.,
Marco Tassara
(Firmato digitalmente)

OSSERVAZIONI SULL'AREA IN COMUNE DI ROASIO (VC)

Sono state effettuate le analisi urbanistiche e di pianificazione territoriale usando come fonte di riferimento gli strumenti di cartografia tematica messi a disposizione on-line da: Geoportale Regione Piemonte; Siti Rete Natura 2000; Siti Important Bird Areas (IBA); Zone umide RAMSAR; Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI); Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA); Rete Ecologica Regionale (RER) Piemonte; Piano Paesaggistico Regionale (PPR) Piemonte; Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTPC) di Vercelli; Piano Regolatore Generale Intercomunale (PRGI) di Roasio (VC); Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) Piemonte.

Sono state in particolar modo analizzate le relazioni fra le aree oggetto di analisi e l'assetto vincolistico.

- **Inquadramento territoriale:**

L'area misura 17,21 ha. L'area è pianeggiante.

- **Accessibilità:**

Buona. Da considerarsi accessibile tramite viabilità esistente SP 64.

- **Aree naturali protette:**

Rete Natura 2000:

L'area oggetto di valutazione ricade ai margini della ZSC/SIC IT1120004 denominata BARAGGIA DI ROVASENDA.

Altre aree protette:

L'area oggetto di valutazione ricade ai margini dell'area protetta regionale denominata RISERVA NATURALE DELLE BARAGGE.

Siti Important Bird Areas (IBA):

L'area oggetto di valutazione NON ricade in siti IBA.

Zone umide RAMSAR:

Ai sensi e per gli effetti della Convenzione di Ramsar del 2/02/1971 adottata in Italia attraverso la promulgazione del D.P.R. 448 del 13/03/1976, sono state individuate sul territorio nazionale 53 zone umide (e 12 in attesa di designazione). Tali zone, detenendo una enorme importanza sotto l'aspetto ecologico e naturalistico, sono sottoposte a specifiche misure di protezione e prevenzione dall'inquinamento. Nella regione Piemonte non sono presenti zone umide RAMSAR.

- **Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI):**

L'area oggetto di valutazione NON ricade in fasce PAI.

- **Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA):**

Carta della pericolosità da alluvione:

L'area oggetto di valutazione NON è interessata dagli scenari di alluvione del PGRA.

Carta del rischio da alluvione:

L'area oggetto di valutazione NON è interessata dagli scenari di rischio da alluvione del PGRA.

- **Rete Ecologica Regionale (RER) Piemonte:**

Il Comune di Roasio NON ricade nella RER del Piemonte.

- **Piano Paesaggistico Regionale (PPR) Piemonte:**

Carta dei beni paesaggistici: l'area ricade in:

- bene ex DDMM 1/8/1985 – dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese;
- aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (lett. g foreste e boschi – art. 16 NTA), adiacente all'area, nelle porzioni Est e Ovest;
- aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (lett. f parchi e riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi – art.18 NTA), adiacente all'area, nella porzione Est.

Carta delle componenti paesaggistiche: l'area ricade in:

- componenti morfologiche-insediative: aree rurali di pianura m.i. 14;
- componenti percettivo-identitarie: SV5 – aree rurali di specifico interesse paesaggistico;
- aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, D.Lgs. 42/2004 - lett. g, foreste e boschi;
- insule specializzate – m.i. 8 (art. 39, c1, lett. a, punto I) aree militari, poste in adiacenza dell'area, nella porzione Est.

- **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Vercelli:**

Carta della tutela e della valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali: L'area ricade vicino a: parchi regionali, beni ambientali (SIC, SIR, ZPS), art.19.

Carta della prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico: l'area ricade in “aree a diversa propensione al dissesto – art. 37: aree a propensione al dissesto bassa o assente di pianura (Dap)”. Inoltre, ricade vicino a parchi regionali.

- **Piano Regolatore Generale Intercomunale (PRGI) di Roasio (VC):**

Carta del PRG con destinazione d'uso del suolo: l'area ricade in: aree agricole: “delimitazione della coltivazione a risaia” e si trova in adiacenza al limite dell'area protetta delle Baragge, al Sito di Interesse Comunitario (SIC) - ZSC Baraggia di Rovasenda” e le “aree con insediamenti militari”.

Carta dello stato di fatto sull'uso del suolo agricolo: l'area ricade in “aree a risaia” e marginalmente (nella porzione Ovest) in “aree a incolto produttivo”.


Planimetria sintetica del PRGC con situazione di fatto e previsioni urbanistiche dei Comuni contermini: l'area, nella totalità, ricade in: “area agricola”.

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico: l'area ricade in: “classe I porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche”; “classe IIa – porzioni di territorio di ambito di pianura nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al DM.LL:PP 11/03/1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante”; “classe IIIa – porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici e idrogeologici tali da renderle inidonee a nuovi insediamenti”.

- **Piano Energetico Ambientale Piemonte (PEAR):**

L'area, nella totalità, ricade in “classe 3 – suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie” del Piano Energetico Ambientale Piemonte (PEAR). Per il PEAR a classe 3 è idonea allo sfruttamento fotovoltaico a terra.

L'interessamento di questa classe, annoverata tra i criteri di repulsione nella “Relazione programmatica sull'Energia” della Regione Piemonte, richiederà la stesura di una Relazione agronomica che dimostri il depauperamento e/o il declassamento della classe di capacità d'uso conseguente alle attività estrattive pregresse. Nella Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico del PRGI di Roasio, si evince che una porzione dell'area ricade in classe IIIa. Da PEAR Piemonte tale area sarebbe da considerarsi inidonea alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Si rimanda al Procedimento Ambientale Unico Regionale per maggiori approfondimenti.

**AREA DI ANALISI:****COORDINATE CENTRO AREA:**


45°33'32.54"N

8°17'35.52"E


DIMENSIONE: 17,21 ha**ALTITUDINE:**

Tra i 241 m e i 247 m s.l.m. (pianeggiante)


Aree naturali protette - Fonte: Geoportale Regione Piemonte




L'area ricade ai margini dell'area protetta regionale denominata Riserva Naturale delle Baragge e della ZSC/SIC IT112004 Baraggia di Roasenda.



L'area, evidenziata con un perimetro di colore rosso, NON rientra in fasce PAI.



L'area, evidenziata con un perimetro di colore rosso, NON è interessata dagli scenari di alluvione del PGRA.



Legenda:

Scenari di rischio

- R1 - Rischio moderato
- R2 - Rischio medio
- R3 - Rischio elevato
- R4 - Rischio molto elevato
- Limiti comunali

Classi di Danno

		D1	D2	D3	D4
Classi di Pericolosità	L	R1	R1	R2	R2
	M	R1	R2	R3	R4
	H	R1	R3	R4	R4


Rischio (elementi lineari)


- R2 - Rischio medio
- R3 - Rischio elevato
- R4 - Rischio molto elevato

Rischio (elementi puntuali)

- R2 - Rischio medio
- R3 - Rischio elevato
- R4 - Rischio molto elevato
- Limiti comunali

L'area, evidenziata con un perimetro di colore rosso, NON è interessata dagli scenari di rischio da alluvione del PGRA.

**Legenda:**

 bene ex DDMM 1/8/1985
dichiarazione di notevole interesse pubblico
delle aree della Baraggia Vercellese


**Aree tutelate per legge ai sensi
dell'art. 142 n. 42/2004 :**

 (lett. g, foreste e boschi)

 (lett. f parchi e riserve)

L'area ricade in:

- bene ex DDMM 1/8/1985 – dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese;
- aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (lett. g foreste e boschi – art. 16 NTA), adiacente all'area, nelle porzioni Est e Ovest;
- aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (lett. f parchi e riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi – art.18 NTA), adiacente all'area, nella porzione Est.




L'area ricade in:

- componenti morfologiche-insediative: aree rurali di pianura m.i. 14;
- componenti percettivo-identitarie: SV5 – aree rurali di specifico interesse paesaggistico;
- aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, D.Lgs. 42/2004 - lett. g, foreste e boschi;
- insule specializzate – m.i. 8 (art. 39, c1, lett. a, punto I) aree militari, poste in adiacenza dell'area, nella porzione Est.

Fattoria solare Roggia Bardesa – Roasio (VC)

Data: 09/05/2022



TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICO - CULTURALI E AMBIENTALI (Titolo III)

- Beni culturali storico- architettonici - art.19
- Sistema dei canali irrigui - art.21
- Sistema della viabilità storica - art.20
- Sistema della viabilità a carattere storico culturale e paesistico e della tradizione locale - art.22
- Beni e insediamenti culturali storico-architettonici - art.23
- Testimonianze storico-architettoniche, documentali, rurali: cascate e balte - art.24
- Beni culturali storico-architettonici rurali: Grange di Lucedio - art.25
- ★ Beni ambientali idrogeologici -art.27
- ★ Beni ambientali geomorfologici - art.26
- Beni ambientali (SIC, SIR ZPS) - art.19
- Centri storici - art.28
- Insediamenti urbanistici storico-architettonici - art.29
- Zone archeologiche accertate - art.30
- Zone ambientali geomorfologiche - art.31


AMBITI DI PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE A LIVELLO SUPERIORE:

- Parchi regionali
- Limite tra la fascia A e B del PAI (Fascia A)
- Limite tra la fascia B e C del PAI (Fascia B)
- Limite di progetto tra la fascia B e C del PAI
- Limite asterno alla fascia C del PAI (Fascia C)
- Progetto territoriale operativo del fiume PO


BASE CARTOGRAFICA:

- Limiti provinciali
- Limiti comunali
- Canali
- Fiumi
- Laghi
- Urbanizzato


L'area, evidenziata con un perimetro di colore rosso, ricade vicino a: parchi regionali, beni ambientali (SIC, SIR, ZPS), art.19.



L'area, evidenziata con un perimetro di colore rosso, ricade in "aree a diversa propensione al dissesto – art. 37: aree a propensione al dissesto bassa o assente di pianura (Dap)". Inoltre, ricade vicino a parchi regionali.




L'area ricade in: aree agricole: "delimitazione della coltivazione a risaia" e si trova in adiacenza al limite dell'area protetta delle Baragge, al Sito di Interesse Comunitario (SIC) - ZSC Baraggia di Rovasenda" e le "aree con insediamenti militari".



L'area ricade in "aree a risaia" e marginalmente (nella porzione Ovest) in "aree a incolto produttivo".

LEGENDA degli ELEMENTI PRIMARI e dei VINCOLI sul territorio

Scala 1:25.000



AREE RESIDENZIALI	consolidate
	completamento o ristrutturazione urbanistica
	espansione
	trasformazione
	generiche (*)
AREE PRODUTTIVE	consolidate
	completamento e riordino
	espansione
	trasformazione
	generiche (*)
AREE TERZIARIE	consolidate
	completamento o ristrutturazione urbanistica
	espansione
	trasformazione
	generiche (*)
AREE POLIFUNZIONALI	consolidate
	completamento o ristrutturazione urbanistica
	espansione
	trasformazione
	generiche (*)
AREE RICETTIVE TURISTICHE	esistenti
	previste
	generiche (*)
AREE PER SERVIZI	L. 56/77 art.21
	L. 56/77 art.22
	altre aree di interesse generale
	generiche (*)
	<ul style="list-style-type: none"> — piste da sci — viabilità in progetto — alta velocità/capacità ferroviaria
aree agricole	
aree di pregio naturale	
aree per attività estrattive	
ALTRE CARATTERIZZAZIONI D'AREA	
centri storici / nuclei minori	
altre aree urbanizzate di pregio	
piste da sci e bucinii sciistici	
campeggi	
opere di difesa	
attività inquinanti	

VINCOLI ANTROPICI	
-----	fascie di rispetto della viabilità principale
-----	fascie di rispetto della ferrovia
-----	fascie di rispetto della ferrovia ad alta velocità
-----	servitù alla navigazione aerea
-----	fascia di rispetto di piste da sci e impianti di risalita
-----	fascie di rispetto di prese di acquedotto
-----	fascie di rispetto di discariche
-----	fascie di rispetto di impianti di depurazione
-----	fascie di rispetto cimiteriale
-----	servitù per impianti di teleradiocomunicazioni
-----	fascie di rispetto indeterminate
VINCOLI DI TUTELA AMBIENTALE CULTURALE	
-----	vincolo monumentale/archeologico L.1089/39 - D.Lgs. 490/99
-----	area vincolata ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. n.42 del 22/1/2004
-----	area vincolata ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. n.42 del 22/1/2004
-----	P.T.O. Po
-----	sistema delle aree protette del Po
-----	piano di tutela e valorizzazione
LIMITAZIONI E VINCOLI IDROGEOLOGICI	
-----	vincolo idrogeologico modificato
-----	limitazioni ed inidoneità geologiche/geomorfologiche/geotecniche
-----	circ. P.G.R. 7/LAP'96 - classe 1
-----	circ. P.G.R. 7/LAP'96 - classe 2
-----	circ. P.G.R. 7/LAP'96 - classe 3
-----	piano stralcio delle fasce fluviali
-----	fascie di rispetto delle acque principali
ALTRE AREE VINCOLATE	
-----	aree in edificabili
-----	abitato da consolidare
-----	abitato da trasferire

(*) Sono state catalogate come tali le aree per cui il piano non fornisce indicazioni in merito al grado di compromissione oppure non è esplicita l'attribuzione ad una categoria piuttosto che ad un'altra, oppure aree attribuite a più categorie, non differenziate.

L'area, evidenziata con un perimetro di colore rosso, ricade in: "area agricola".

CAPO V - USI AGRICOLI**Art. 43 - Divisione del territorio agricolo e norme generali**

La normativa relativa al territorio agricolo, ha come obiettivi la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ed ogni altro intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli, ed il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione agricola e forestale.

In modo particolare il PRGI individua e classifica le aree destinate agli usi agricoli, disciplina gli interventi urbanistico - edilizi e gli altri interventi sul territorio agricolo, ai fini del recupero, della valorizzazione e dello sviluppo del patrimonio produttivo agricolo, tutela le potenzialità colturali e le unità produttive, favorendo le esigenze economiche e sociali dei lavoratori agricoli, delle imprese coltivatrici e delle loro forme cooperative ed associative.

Il territorio agricolo è costituito dall'insieme di tutte le aree destinate ad attività agricole o zone agricole, da normarsi ai sensi dell'art. 25 L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, e comprende tutte le porzioni del territorio destinate all'esercizio dell'agricoltura e della selvicoltura, ovvero recuperabili alla produzione agricola, o comunque direttamente connesse con la produzione agricola.

Il territorio agricolo è suddiviso dal PRGI nelle seguenti zone omogenee:

- **Aree agricole di produzione intensiva e specializzata**, comprendente quelle porzioni di territorio agricolo che per caratteristiche di giacitura, ubicazione, irrigabilità, lavorabilità, fertilità agronomica sono suscettibili di una razionale e proficua coltivazione intensiva. Comprendono le aree a risaia situate nella parte meridionale del territorio comunale e le aree a vigneto poste nella parte settentrionale.
- **Aree agricole generiche**, comprendente quelle porzioni di territorio agricolo che per caratteristiche di giacitura, normalmente acclive, difficoltà di irrigazione e di lavorazione, presenza estesa del manto forestale, non consentono un alto grado di attività agricola - produttiva. Appartengono a questa zona anche le superfici forestali, eccezion fatta per quelle occupate da coltivazioni legnose a rapido accrescimento, ubicate su superfici pianeggianti, facenti parte della zona di produzione intensiva. Sono altresì comprese quelle porzioni di territorio agricolo in frangia a nuclei abitati di antica e certa formazione rurale ed in cui ancora oggi permane un discreto livello di attività agricola; oltre a quelle porzioni di territorio prevalentemente ubicate al margine di zone territoriali omogenee destinate alla residenza, ai servizi sociali ed attrezzature di livello comunale e di interesse globale ed a attività commerciali, direzionali, turistiche e ricettive;

Tutti gli edifici di servizio per l'attività agricola, ed utilizzati come tali alla data di adozione del PRGI situati al di fuori del territorio agricolo, sono da considerare impropri e pertanto normati ai sensi dell'art. 46.

Con riferimento all'art.35 delle presenti norme, alcune aree agricole individuate in cartografia e in legenda da apposito retino, pertinenziali e contigue a impianti produttivi esistenti, possono essere utilizzate con la destinazione a giardino, a bosco, a parcheggio, a cortile, nel rispetto dei caratteri ambientali del luogo; potranno essere pavimentate privilegiando l'inerbimento su supporti stabilizzanti ed eventuali recinzioni dovranno essere a siepe.

Art. 44 – Edifici in zona agricola non attinenti tale attività**a. Definizioni**

Tutti gli edifici residenziali che ricadono all'interno del territorio agricolo come delimitato dal PRGI stesso, sono da considerarsi impropri.

b. Tipi di intervento ammessi

Su tali edifici residenziali sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, l'ampliamento, e i fabbricati accessori di cui all'art. 20, il tutto nei limiti previsti dall'art. 32.

c. Parametri

Tutti gli altri edifici qualunque sia la loro destinazione, per gli interventi ammessi dovranno rispettare i seguenti parametri:

If:	Indice di densità fondiaria max	=	1 mc/mq.
Rc:	Rapporto di copertura massimo	=	33% di Sf
H:	Altezza massima fuori terra	=	mt. 7,50 con un massimo di due piani
Dc:	Distanza minima dai confini	=	mt. 6,00 o pari all'esistente
Di:	Visuale libera	=	mt. 10,00
Da:	Distanza dalle strade	=	vedi tabella art. 29

Nel rispetto dell'indice di densità fondiaria per gli edifici aventi destinazione residenziale, di cubatura inferiore ai 600 mc è ammesso un incremento una-tantum di mc 250.

Per gli edifici esistenti a destinazione non residenziale o agricola è ammesso l'intervento di manutenzione straordinaria senza cambio di destinazione d'uso.

Art. 45 - Interventi edilizi e urbanistici nel territorio agricolo

Nelle aree agricole non sono ammesse nuove costruzioni che non siano quelle destinate alla residenza rurale ed alle attrezzature e infrastrutture di servizio delle aziende agricole e forestali, realizzate dagli aventi titolo, di cui all'art.25 della L.R. 56/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Non potrà essere autorizzata l'apertura di nuove cave e lo sbancamento di materiale, se non nei limiti strettamente necessari all'esecuzione delle opere connesse all'attività agricola; sono però consentite opere di bonifica del suolo e di urbanizzazione (strade, fognature, depuratori, elettrificazioni, ecc.) a servizio del territorio urbano o di collegamento tra le parti di esso.

Al fine del computo dei volumi residenziali è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti costituenti l'azienda al netto dei terreni incolti ed abbandonati e al lordo degli edifici esistenti, anche qualora gli appezzamenti non risultino contigui e siano siti in Comuni diversi, sempre però che in questo ultimo caso risultino a distanza inferiore a km. 2,00 in linea d'aria dal centro aziendale.

Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto, indipendentemente dal loro azionamento nel presente PRGI che riporta lo stato attuale delle coltivazioni.

L'edificio per la residenza rurale non potrà superare il volume di mc.500 per nucleo familiare esistente in azienda, con un massimo di complessivi mc.1.500. Gli indici di densità fondiaria massimi per le abitazioni rurali sono quelli prescritti all'art.25, comma 12 della L.R.56/177 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Le aree agricole poste ai margini delle zone che il PRGI destina ad usi residenziali, produttivi, terziari e pubblici sono da considerarsi aree di rispetto delle predette zone ed inedificabili per una profondità di m 50,00; In tali aree sono ammesse tipologie costruttive a giorno, definite al 2° comma dell'art.25 delle presenti norme, **nonché gli interventi ammessi sulla base del successivo comma.**

Nelle aree agricole, purché coltivate, è consentita anche a soggetti diversi da quelli elencati nel presente articolo, purché proprietari e conduttori dei fondi utilizzati a seminativo e di quei siti dove tradizionalmente i depositi costituiscono una esigenza necessaria ad una corretta coltivazione, la realizzazione di bassi fabbricati accessori e funzionali all'attività agricola nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

- tipologie costruttive, forme compositive e materiali coerenti alla tradizione locale;
- superficie utile netta massima: mq 15, quando l'appezzamento da coltivare risulta di superficie superiore a mq 1.000; ,
- superficie utile netta massima: mq 25, quando l'appezzamento da coltivare risulta di superficie superiore a mq 5.000;
- altezza massima in gronda: mt 3,00, con un massimo di m 3,80 al colmo;
- distanza dai confini: mt 6,00;
- distanza da altri fabbricati: mt 12,00;
- distanza dalle strade: ved. tab. art. 29.

Sulle aree agricole pertinenti a insediamenti residenziali esistenti, purché non coltivate a risaja, a seminativi, a colture specializzate e non comprese in quelle boscate, sono consentiti impianti sportivi d'uso familiare, impianti fotovoltaici o eolici ecc., solo se compresi in un raggio di non più di 100 metri dall'edificio residenziale, purché non occupino una superficie superiore a mq.450 e siano integrati nell'ambiente senza produrre significative variazioni morfologiche.

Art. 46 - Parametri edilizi ed urbanistici per gli interventi nel territorio agricolo

Le residenze rurali nei limiti di quanto indicato all'art.25 della L.R. 56/77 e sue successive modifiche ed integrazioni e dal precedente art. 44 sono consentite in tutte le aree agricole ad eccezione che nelle zone agricole di rispetto di cui al precedente art. 45, nelle zone e fasce di rispetto di cui all'art. 8, nelle aree a bosco, nelle aree di interesse ambientale.

Gli indici di densità fondiaria massima da calcolarsi con riferimento alle colture in atto, o, in progetto, sono quelli indicati all'art.25 della L.R. 56/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Per le strutture agricole e le attrezzature per la produzione la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, consentite in tutte le aree agricole ad eccezione che nella zona agricola di salvaguardia, nelle zone e fasce di rispetto di cui all'art. 8, nelle aree a bosco, si dovranno rispettare i seguenti parametri edilizi:

H:	Altezza massima	=	mt.7,50 salvo attrezzature tecnologiche particolari
Rc:	Rapporto di copertura massimo	=	10% dell'area asservita
Dc:	Distanza dai confini	=	mt. 6,00
Da:	Distanza dalle strade	=	vedi tabella art. 29
D:	Distanza tra le costruzioni	=	mt 8,00
Dt:	Visuale libera	=	mt 10,00

Distanza delle strutture di allevamento da ogni più vicina area residenziale o industriale, o terziaria (come da definizioni del PRGI) =

- = mt. 300, per i suini
- = mt. 100 per bovini, ovini, caprini, equini
- = mt. 50 per ogni altro animale

Le aree boscate ai sensi della legge 27 giugno 1985 n.312 sono sottoposte a vincolo paesaggistico. In queste aree, ai sensi di detta legge sono consentiti il taglio colturale, la

forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, di antincendio e di conservazione previste ed autorizzate in base alle norme vigenti in materia. Non sono ammesse nuove costruzioni, né l'ampliamento di quelle eventualmente esistenti, ma solo operazioni, di manutenzione ordinaria e straordinaria.

È consentita l'apertura di piste taglia fuoco e di strade di servizio nel rispetto e nei limiti di cui alla L.R. 56/1977.

In tutte le aree agricole con le eccezioni previste dal primo comma del presente articolo è inoltre consentito il cambiamento di destinazione d'uso a fini residenziali, anche con operazioni di ristrutturazione edilizia RE2 di edifici rurali esistenti, purché dismessi dall'attività agricola da almeno cinque anni, subordinatamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di captazione idrica e di depurazione e smaltimento delle acque di scarico, o, attraverso alle reti comunali, o, consortili, o, con la realizzazione di impianti tecnologici ed igienici, prescritti, da caso a caso dalle competenti autorità sanitarie.

Eventuali strutture costituite da pali infissi nel terreno, reti di recinzione e di copertura, utilizzate per allevamento di volatili dovranno rispettare le distanze di almeno m 10,00 da qualunque tipo di strada pubblica o di uso pubblico e dai confini di proprietà e non dovranno superare l'altezza complessiva di m. 7,00.

Art. 47 - Attività agricole in zona impropria

a. Definizioni:

Eventuali fabbricati di servizio agricolo esistenti al di fuori del perimetro del territorio agricolo, alla data di adozione del PRGI ed afferenti ad attività agricole, salvo quanto indicato al successivo comma, sono considerati impropri; sugli stessi sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di miglioria igienico-sanitaria.


Gli edifici ad uso agricolo esistenti all'interno delle aree edificate, qualora non comprendano stalle, strutture attinenti l'allevamento di animali, lavorazioni rumorose o moleste, possono ampliarsi nei limiti e con i parametri previsti all'art.32.

b. Tipi di intervento ammessi e parametri:

In caso di cessazione dell'attività agricola, o, di trasferimento del centro aziendale in zona omogenea agricola, dopo l'adozione del PRGI, sugli edifici di servizio agricolo situati in zona impropria è sempre consentito l'intervento di ristrutturazione di tipo RE2 e cambio di destinazione unicamente a residenza con incremento volumetrico nei limiti del 20%, anche quando non è prevista la utilizzazione diretta da parte dei soggetti concessionari.

All'interno dei nuclei di antica formazione sono ammessi gli interventi sopra richiamati purché siano eliminate le eventuali superfetazioni, non funzionali all'attività agricola e siano rigorosamente tutelati i caratteri formali e documentari eventualmente presenti.

Per quanto attiene i parametri, nel caso di interventi di ristrutturazione di tipo RE2, si farà di volta in volta riferimento ai parametri relativi ad ogni singola zona di piano all'interno della quale è inserito il fabbricato agricolo.



LEGENDA



CLASSE I:

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Gli interventi, sia pubblici che privati, sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del DM.LL.PP. 11/03/1988.



CLASSE II:


Porzioni di territorio di ambito collinare (a) e di pianura (b) nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al DM.LL. PP.11/03/1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.



CLASSE III a):

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici ed idrogeologici tali da renderle inadatte a nuovi insediamenti. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto già indicato all'art. 31 L.R. 56/77.

L'area ricade in: "classe I porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche"; "classe IIa – porzioni di territorio di ambito di pianura nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al DM.LL.PP 11/03/1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante"; "classe IIIa – porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici e idrogeologici tali da renderle inadatte a nuovi insediamenti".



CARTA DELLA CAPACITA' D'USO DEI SUOLI

Scala 1:50.000

CLASSE

1 ^a	Suoli privi o quasi di limitazioni, adatti per un'ampia scelta di colture agrarie
2 ^a	Suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie
3 ^a	Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie
4 ^a	Suoli con molte limitazioni che restringono la scelta delle colture agrarie e richiedono specifiche pratiche agronomiche
5 ^a	Suoli con forti limitazioni che ne restringono notevolmente l'uso agrario
6 ^a	Suoli con limitazioni molto forti; il loro uso è ristretto al pascolo e al bosco
7 ^a	Suoli con limitazioni severe; il loro uso è ristretto al pascolo poco produttivo e al bosco di protezione
8 ^a	Suoli con limitazioni molto severe, tali da precludere il loro uso a qualsiasi fine produttivo

L'area oggetto di valutazione ricade in "classe 3 – suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie" del Piano Energetico Ambientale Piemonte (PEAR).

La classe 3 è idonea allo sfruttamento fotovoltaico a terra.